

MOZIONI APPROVATE DAL CONGRESSO

INDICE

Pag. 3	Mozione politica generale
Pag. 6	Mozione ordinamento professionale
Pag. 12	Mozione privacy
Pag. 13	Mozione antiriciclaggio
Pag. 14	Mozione Unione Triveneta
Pag. 16	Mozione Indennizzo diretto
Pag. 18	Mozione revisione circoscrizioni
Pag. 19	Mozione sulla misura della contribuzione
Pag. 20	Mozione direttiva servizi
Pag. 21	Mozione Cassa Nazionale Forense
Pag. 23	Mozione unificazione riti

XXVIII° CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

MOZIONE POLITICA

Il XXVIII° Congresso Nazionale Forense, convocato in Milano dal 10 al 13 novembre 2005,

PREMESSO

- che al termine dei lavori dell'assise congressuale, l'Avvocatura Italiana intende assumere importanti determinazioni, sia per quanto riguarda la riforma non più rinviabile dell'ordinamento professionale forense, sia per quanto concerne i principali temi di politica giudiziaria;
- che il livello di analisi, di elaborazione tematica e di progettazione raggiunto nell'ultimo decennio dall'avvocatura politicamente organizzata, meno condizionato, rispetto ad altre categorie, dal perseguimento di interessi particolari, ha consentito nel biennio ed anche in questa sede di fare emergere l'insieme spesso contraddittorio di interessi che si muove attorno al mondo della Giustizia;
- che, tuttavia, le riflessioni e le soluzioni offerte dall'avvocatura, se per un verso hanno sempre suscitato l'attenzione ed il dichiarato interesse di esponenti di tutti gli schieramenti politici, in concreto hanno dovuto cedere quasi sempre il passo alle difficoltà di ogni maggioranza di affrontare, in modo complessivo e sistematico, situazioni altrimenti non risolvibili, mentre taluni interventi normativi hanno rappresentato, anche nelle dichiarazioni di chi ne ha promosso l'adozione, un incomprensibile attacco al ruolo del difensore ed un implicito insulto alla dignità della categoria;
- che i campanelli d'allarme lanciati dall'avvocatura fin dalla metà degli anni '90 - allora in assoluta solitudine - sulla ingestibilità di un sistema caratterizzato da una lunga e contraddittoria sequela di interventi tampone, avulsi da qualunque "studio di fattibilità" o "di impatto sul sistema", hanno portato l'Italia a subire la mortificante procedura di infrazione europea, sulla quale l'OUA è intervenuto con due edizioni del proprio Controrapporto, e che oggi ci espone addirittura al pericolo di "commissariamento";
- che la disamina delle singole questioni collegate alla riforma ordinamentale della professione, ha già formato oggetto di riflessione nell'appuntamento preliminare rappresentato da ultimo dalla Conferenza Nazionale dello scorso aprile a Napoli;
- che l'analisi dell'attuale situazione di crisi del sistema giudiziario, aggravata dalla persistente indisponibilità di dati certi, attendibili e di univoca interpretazione sull'amministrazione giudiziaria, induce ad alcuni rilievi, con riferimento altresì alle proposte responsabilmente formulate dall'avvocatura sul piano generale e su quello di dettaglio per la risoluzione della crisi;

FORMULA LE SEGUENTI VALUTAZIONI

1. Le ultime legislature, intervenute dopo decenni di assoluto silenzio in materia di Giustizia, non hanno saputo adottare un metodo di elaborazione legislativa in materia fondato su una visione di insieme ed organica, così fallendo negli impegni che avevano assunto.
2. L'ingestibilità del sistema è dimostrata dal ricorso sempre più diffuso alla magistratura onoraria come sostitutiva della magistratura togata; l'Avvocatura Italiana non è più disposta a tollerare che si perpetui tale abuso, peraltro in sempre più palese violazione delle disposizioni normative e regolamentari e delle stesse circolari rese dal Consiglio Superiore della Magistratura.
3. Rilancia pertanto l'esigenza di un riequilibrio dei soggetti della Giurisdizione, che è un punto sul quale si è sempre registrato l'arroccamento della magistratura associata.
4. Tale riequilibrio ha una direttrice processuale nella redistribuzione dei ruoli, ed investe la magistratura togata ed onoraria che devono essere entrambe di garanzia per il cittadino.
5. Quanto alla magistratura onoraria, è ipocrita continuare a considerarla confinata nel limbo della supplenza e, quindi, va responsabilmente aperto un serio confronto sulle modalità di reclutamento, di revisione delle piante organiche, sulla possibilità di una magistratura laica semiprofessionale, alla quale, per quanto a carattere temporaneo, va riconosciuta anche una propria rappresentanza ufficiale negli organi di autogoverno della magistratura.
6. I processi formativi e di professionalizzazione costante dovranno, nelle prospettive di intervento futuro, essere riferiti non solo ai soggetti formali della giurisdizione, magistrati togati ed onorari ed avvocati, ma coinvolgere, in un processo virtuoso rispetto al sistema, tutto il personale giudiziario.
7. In detta ottica il personale non solo dovrà essere formato alla funzione specifica ed ai processi di mobilità interna, ma anche al rapporto tra gli uffici ed il sistema sulla base della innovazione tecnologica ed informatica.
8. In parallelo si deve muovere un processo di seria ricognizione delle strutture esistenti che badi all'efficienza di risultati, rapportata ai nuovi modelli di processo ed alla rivoluzione telematica.
9. I magistrati devono essere posti in condizione di razionalizzare il loro lavoro, con l'individuazione di moduli organizzativi degli uffici che rispondano a questa esigenza. In tale direzione è prioritaria l'istituzione dell'Ufficio del Giudice, inteso come struttura forte ed adeguata che affianchi il magistrato e lo sollevi da una serie d'incombenze non solo in ambito amministrativo, alla quale potrebbero essere addetti i praticanti avvocati e gli ammessi alle Scuole di specializzazione per le professioni legali.
10. L'allocazione delle risorse dovrà tenere conto, in via primaria, della distribuzione sul territorio della domanda di Giustizia, per evitare che ancora ordinamenti antistatuali e malvitosi possano arrogarsi il ruolo di dispensatori di giustizia parallela.
11. In questo quadro, per riportare il sistema giudiziario italiano a dignità europea, sarà necessario dare priorità di copertura alle spese per i sistemi di informatizzazione, da incentivare nell'ambito del processo.
12. L'obiettivo è un processo giusto, efficace e veloce sul quale dovrà essere modellato il sistema processuale in materia civile (anche attraverso l'unificazione e la semplificazione dei riti) e penale, ma sempre con al centro il cittadino.

13. Il ricorso a misure alternative di definizione delle controversie non può essere strumento di deflazione dei carichi giudiziari; gli strumenti di definizione delle controversie alternativi alla giurisdizione statale vanno intesi quali occasioni per ampliare e non per comprimere l'area dei diritti giustiziabili. Ciò potrà avvenire stimolandone il ricorso attraverso vantaggi anche di tipo fiscale, scoraggiandone il rifiuto pretestuoso e provvedendo a formare le necessarie competenze, soprattutto all'interno del ceto forense. Peraltro è evidente che solo il pieno recupero d'efficienza della giustizia ordinaria consentirà l'effettivo dispiegamento delle potenzialità di qualunque misura alternativa.
14. La revisione dei codici non dovrà snaturare la cultura giuridica e la sensibilità sociale del paese, ma avere tuttavia la capacità di aprirsi ad una visione ed alle prescrizioni europee, promuovendo il rapido adeguamento dell'ordinamento italiano a quello comunitario e la partecipazione all'elaborazione di principi comuni.
15. Per la sua particolare e delicata valenza sociale, nei processi sui minori e la famiglia, va prioritariamente tutelato il nucleo fondante.
16. Non possono più essere eluse la tutela e la reinterpretazione della funzione pubblicistica degli ordini, anche in direzione di verifica ed indirizzo degli accessi e della crescita di funzione e di efficace presenza nei consigli giudiziari.
17. In tema di diritto societario e fallimentare sarà necessaria una costante attività di verifica dell'impatto delle riforme sul sistema economico e sociale per registrarne i risultati e dare una dimensione europea ai possibili correttivi.
18. La presenza femminile nella categoria forense è in progressivo aumento; occorre pertanto promuovere e garantire la rappresentanza femminile negli organi istituzionali e associativi, sviluppare progetti ed azioni positive per attuare le pari opportunità e rimuovere tutti i comportamenti discriminatori.
19. S'impone un'approfondita riflessione sul tema della regolamentazione dell'elenco speciale degli avvocati addetti agli uffici legali degli enti di cui all'art. 3 della legge professionale, al fine di tutelare i principi di autonomia, indipendenza e professionalità dell'attività forense esercitata presso tali uffici.
20. Il " nuovo avvocato ", deve essere libero dai numerosi e interessati tentativi di limitarne la funzione ed il ruolo di garanzia nel sistema giudiziario e di fiduciario unico della parte, escludendosi l'irruzione di soggetti non abilitati nella consulenza e nell'assistenza.

CONSEQUENTEMENTE DA' MANDATO

ai propri organi di rappresentanza, ciascuno secondo le proprie competenze, di adoperarsi affinché le forze politiche tutte abbiano a tenere nel debito conto le suesposte richieste, nella formulazione dei rispettivi programmi elettorali di coalizione, affinché sia quanto prima data attuazione in sede legislativa ai principi sopra esposti.

XXVIII^o CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

<p>ORDINAMENTO PROFESSIONALE</p>

Il XXVIII^o Congresso Nazionale Forense, convocato in Milano dal 10 al 13 novembre 2005,

ritenuto

che l'effettività della difesa dei cittadini italiani presuppone un'avvocatura in grado di garantire massimi livelli di professionalità e che il vigente ordinamento professionale forense è assolutamente insufficiente ad assicurare la piena attuazione dei principi sanciti dagli articoli 24 e 111 della Costituzione;

rilevato

che, in particolare, la normativa attualmente in vigore sull'accesso e sulla pratica forense, sulla formazione permanente e sull'uso di titoli di specializzazione, sul patrocinio avanti alle magistrature superiori, sul procedimento disciplinare, sulle tariffe professionali, sull'esercizio della professione in forma associata o societaria, appare carente, non adeguata al momento storico e, in ogni caso, non in sintonia con le realtà professionali più avanzate di altri stati della comunità europea;

richiamate

tutte le forze politiche, e principalmente quelle di governo, a valutare la gravità della situazione e la necessità di definire – con la revisione generale del sistema delle libere professioni, per la quale sono state già predisposte, anche con il rilevante contributo delle rappresentanze istituzionali ed associative dell'avvocatura, organiche proposte riformatrici (vedasi, “progetto Vietti”) – anche la riforma dell'ordinamento professionale forense;

evidenziato

che il Congresso, quale massima assemblea dell'avvocatura, a coronamento di un approfondito dibattito, nel corso del quale si è tenuto conto degli apporti resi nel corso degli anni dalle istituzioni forensi, dalle associazioni, dagli studiosi e da singoli avvocati, e da ultimo del deliberato finale del precedente Congresso di Palermo, nonché degli siti della IV^o Conferenza Nazionale dell'Avvocatura, svoltasi a Napoli nell'aprile del corrente anno 2005, ha fissato i principi ispiratori di una riforma che, nel dare risposta alle non più eludibili esigenze di modernizzazione della professione forense, definisca – a garanzia del diritto di ogni cittadino ad essere meglio difeso, anche in proiezione futura ed in ambito sovranazionale – rigorosi criteri di accesso e di permanenza negli albi, nonché di esercizio della professione forense, fondati su adeguate professionalità e competenze, nonché su massima correttezza.

Si appella

al Parlamento, al Governo e, in particolare, al Ministro della Giustizia, ai Partiti di maggioranza e, in generale, alle Forze politiche tutte, perché si dia corso senza ulteriore indugio alla riforma delle professioni, e con essa alla riforma dell'ordinamento professionale forense, da conformare ai seguenti principi:

- la legge quadro sulle libere professioni, per poter risultare idonea a dettare le linee guida di

carattere generale per tutte le professioni, e quindi ricomprendere tra esse anche la professione forense, di rango costituzionale e dotata di propria specificità, deve fondarsi sui principi comuni e tipici delle professioni regolamentate, ovvero autonomia dai poteri e indipendenza nel giudizio tecnico, fedeltà al mandato, e neutralità del professionista rispetto all'oggetto dello stesso, ed al tempo stesso non addentrarsi in una disciplina eccessivamente minuta, facendo emergere divergenze e particolarità, anziché favorire quel percorso comune che i professionisti italiani hanno sin qui ritenuto di voler compiere;

- elaborare, quindi, sulla base di detti principi generali, del nuovo ordinamento professionale forense, salvaguardando la specificità della funzione ed il ruolo di avvocato, costituzionalmente rilevanti;
- definire puntualmente i limiti della legislazione regionale, con sottrazione alla medesima di ogni competenza in ordine alla disciplina delle professioni regolamentate e della professione forense in particolare;
- riconoscere che l'avvocato è un libero professionista, il quale nel rispetto delle leggi e delle norme deontologiche opera in piena libertà, autonomia e indipendenza, garantendo la tutela dei diritti individuali e degli interessi dei cittadini. All'avvocato competono la rappresentanza, l'assistenza e la difesa del cittadino, in tutte le sedi giurisdizionali, anche non pubbliche, nonché le attività di assistenza e di consulenza professionali;
- riconoscere che l'avvocato, quale parte insostituibile e necessaria per l'attuazione della giustizia, svolge una funzione indispensabile al fine di garantire l'effettività della difesa del cittadino;
- affermare che l'ordinamento forense, in considerazione della rilevanza e specificità della funzione difensiva, deve regolamentare l'esercizio della professione di avvocato al fine di garantire prioritariamente gli interessi generali sui quali esso incide; valorizzare la rilevanza economica e sociale della professione legale, favorendo la partecipazione dell'Avvocatura all'organizzazione politica, economica e sociale del paese, allo scopo di garantire, in ogni sede, la massima tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona umana; garantire l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, quali valori coincidenti con l'interesse generale all'effettività della difesa; tutelare l'affidamento della clientela e della collettività, assicurando a tal fine correttezza e qualità della prestazione professionale;
- **l'accesso alla professione di avvocato** va regolamentato partendo dalla facoltà di Giurisprudenza e valorizzando il tirocinio, completato dalla partecipazione alle Scuole di formazione post-universitarie, al fine di consentire l'accesso alla professione soltanto a soggetti capaci, preparati e motivati, con conseguente giovamento per l'intera categoria e del sistema Italia;
- **quanto al percorso universitario** si ritiene essenziale condividere la distinzione tra la laurea breve triennale, senza possibilità di accesso all'albo, da quella magistrale quinquennale, unica via di accesso alla libera professione. Andrà peraltro previsto, per l'accesso al quadriennio della laurea magistrale, e quindi dopo il primo anno comune ai due indirizzi, un numero programmato, o quantomeno una selezione tramite test attitudinali e di verifica della preparazione di base. Va condivisa, e se possibile rafforzata, la previsione di inserimento tra le materie caratterizzanti il corso di laurea magistrale, della deontologia e degli ordinamenti giudiziario e forense, dell'argomentazione giuridica, nonché materie relative a strumenti di lavoro ormai imprescindibili, quali una lingua straniera, con particolare riferimento al lessico giuridico, e l'informatica giuridica;
- **quanto alle scuole di formazione post-universitarie**, va premesso che l'avvocatura reputa siano da privilegiare, per la formazione del futuro avvocato, le scuole forensi, che stanno

sorgendo sempre più numerose sull'intero territorio nazionale, rispetto alle scuole universitarie. La pratica biennale va riaffermata come bagaglio ineliminabile della formazione del futuro avvocato, e deve comunque continuare ad essere svolta necessariamente presso gli studi legali; dovrà risultare adeguatamente temperata con la frequenza della scuola;

- deve quindi essere nuovamente attribuita in via esclusiva all'avvocatura la titolarità della formazione forense, e quindi la funzione di trasmissione del sapere e dell'identità professionale, e conseguentemente le Istituzioni dell'avvocatura, con la partecipazione ed il concorso di tutte le componenti, e prioritariamente delle associazioni forensi, dovranno continuare ad esercitare il doveroso ruolo di formazione ed il controllo di professionalità;
- vanno al più presto individuate risorse economiche pubbliche, per contribuire allo sviluppo ed al funzionamento delle scuole forensi, rivestendo la formazione dell'avvocatura, soggetto di giurisdizione, un innegabile interesse pubblico;
- occorre prevedere una preselezione per l'accesso alle scuole post universitarie, unitamente a verifiche, periodiche e conclusiva, che consentano di testare adeguatamente l'idoneità del candidato all'ammissione all'esame di abilitazione. Il positivo superamento delle verifiche dovrà rappresentare condizione per la prosecuzione del percorso formativo;
- **quanto al tirocinio**, appare indispensabile prevedere una pratica effettivamente professionalizzante, ossia concretamente svolta, sotto la guida del *dominus* ed il controllo dell'ordine territoriale; vanno condivise le soluzioni già praticate in taluni Fori, con la previsione della presenza di "tutors", quantomeno per gli Ordini maggiori, al fine di seguire con effettività e serietà il percorso formativo del praticante;
- il ruolo del professionista "dominus" deve essere esaltato quale fonte di trasmissione dei saperi legati all'esercizio della professione;
- lo svolgimento della pratica forense, deve risultare incompatibile con qualsiasi attività lavorativa e/o con altri contemporanei corsi abilitanti all'esercizio di altre professioni, così come va limitato tendenzialmente il numero massimo dei praticanti a due per ogni titolare di studio. Va previsto che il dominus, per accogliere praticanti, possa vantare un effettivo esercizio professionale continuativo per un congruo numero di anni, che vengono proposti nel numero di otto;
- il praticante, al secondo anno di pratica, potrà essere abilitato all'esercizio professionale provvisorio, ma solo in sostituzione del dominus e sotto la diretta responsabilità di quest'ultimo;
- va valutata l'opportunità di prevedere un equo compenso indennitario al praticante, escludendo comunque qualsiasi riferimento alla "retribuzione", trattandosi di rapporto per nulla assimilabile allo schema del rapporto subordinato o parasubordinato. Detto compenso dovrà risultare parametrato alla quantità e qualità del lavoro svolto, pur sempre nell'ottica dell'apprendimento;
- dovranno venire individuate precise modalità per caricare gli **oneri economici della formazione del futuro avvocato**, quale indispensabile soggetto della giurisdizione, sullo Stato o sulle Regioni, non soltanto per quanto attiene i finanziamenti alle scuole forensi, ma anche in relazione all'equo compenso di cui sopra, e ciò potrà avvenire – a titolo esemplificativo - mediante la previsione di forme di agevolazione fiscale. Va nondimeno garantita, pur in presenza dei finanziamenti pubblici suddetti, l'autonomia ed indipendenza della professione forense dalla ingerenza di ogni potere;
- va limitata la **validità temporale del certificato di compiuta pratica**, ai fini dell'esame di abilitazione;
- la **disciplina dell'esame di stato** deve garantire, per tutto il territorio nazionale, uniformi criteri di valutazione dei candidati e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e dell'attitudine necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale. Nella valutazione finale

dell'esame di stato, dovrà tenersi conto del voto di laurea, degli esiti della pratica forense e della frequenza di scuole e corsi di formazione, nonché di eventuali altri titoli, mediante il riconoscimento di crediti formativi;

- l'esame di Stato per abilitazione all'esercizio della professione di avvocato dovrà essere finalizzato alla verifica delle effettive attitudini professionali degli aspiranti avvocati e dunque dovrà essere strutturato, sia per quanto attiene alla prova scritta che per quanto concerne quella orale, precipuamente all'indagine sulla conoscenza degli istituti di diritto sostanziale (civile, penale ed amministrativo) e dei relativi strumenti processuali;
- vanno introdotti limiti temporali sia per l'ammissione all'esame di Stato (ad esempio: non oltre due anni dal conseguimento del certificato di compiuta pratica) sia per la successiva iscrizione all'albo degli avvocati (ad esempio: non oltre due anni dal conseguimento dell'abilitazione);
- la normativa professionale dovrà disciplinare le **specializzazioni** ed il loro conseguimento e mantenimento, pur nell'ineliminabile contesto unitario della professione, e quindi escludendosi la istituzione di albi separati. Va evidenziato, in ogni caso, che il conseguimento di una o più specializzazioni non potrà attribuire riserva di attività nel settore, ma unicamente rappresentare in favore dell'utente idonea garanzia di maggiore preparazione tecnica specifica del professionista;
- è ineludibile la previsione di sistemi efficaci per la **formazione permanente degli avvocati**, anche in questo caso al fine di garantire la professionalità e la qualità della prestazione, che rappresentano obiettivi da perseguire con tenacia e convinzione, anche attraverso peculiari forme della sua certificazione. Si riscontra, infatti, la necessità di dare concreto contenuto all'obbligo deontologico della formazione permanente, sanzionando la sua omissione come grave violazione disciplinare;
- va affrontata e risolta positivamente la questione della **disciplina normativa dell'attività professionale di consulenza ed assistenza** ed a tale riguardo va riproposta con forza la richiesta di emanazione di una legge quadro che faccia suoi i contenuti della proposta di disegno di legge ¹ che già il Congresso Nazionale Forense tenutosi a Palermo nell'ottobre del 2003 aveva approvato all'unanimità e che oggi deve essere riproposta all'attenzione delle forze politiche e sociali, ricercando le opportune sinergie con le rappresentanze istituzionali ed associative delle altre categorie professionali interessate.
- va **difeso il sistema delle tariffe**, sia pure adeguandolo al nuovo assetto ordinamentale e inoltre

¹ Proposta di legge per la “disciplina dell'attività di consulenza ed assistenza legale”

Articolo 1- Oggetto e definizioni

1. La presente legge disciplina le attività di consulenza ed assistenza legale svolta in via professionale da professionisti iscritti nell'albo degli avvocati, dei notai e dei dottori commercialisti.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per “prestazione professionale”, la prestazione resa in qualunque forma da un professionista iscritto nell'albo degli avvocati o dei notai o dei dottori commercialisti in favore di un cliente

b) per “consulenza legale” la prestazione professionale avente ad oggetto l'informazione sul contenuto di norme giuridiche e/o sulla loro applicazione a specifica fattispecie astratta o concreta, resa anche in forma di parere, sia scritto che orale

prevedendo migliore specificazione delle voci e degli importi, sì da consentire al cittadino utente una maggiore e più agevole comprensione, ma con assoluta esclusione del patto di quotale;

- l'ordinamento dovrà ridisegnare la **struttura e l'organizzazione dei Consigli dell'Ordine**, con la previsione di aumento del numero dei consiglieri, sempre rapportato al numero degli iscritti, di allungamento della durata del mandato e limitazioni della rieleggibilità, il tutto anche alla luce delle nuove funzioni ed attribuzioni imposte ai Consigli. L'Ordine forense deve continuare ad esistere innanzi tutto a tutela dell'avvocato, e particolarmente a garanzia della sua autonomia ed indipendenza, che sono a loro volta a garanzia della libertà dei cittadini. L'Avvocatura conferma la propria contrarietà circa la verticalizzazione del sistema e l'istituzione di un Consiglio Nazionale o Assemblea dei Presidenti degli Ordini, come adombrato in una delle più recenti proposte di fonte ministeriale, frutto di ingiustificabile oblio dei correnti modelli di rappresentanza forense, ed in particolare della previsione del Congresso Nazionale Forense quale Assemblea generale dell'Avvocatura, e della eterogenea attribuzione agli Ordini anche di inammissibili compiti di rappresentanza politica, con conseguente inaccettabile confusione tra funzioni istituzionali e funzioni politiche e con potenziale grave compromissione del ruolo di terzietà e garanzia delle Istituzioni forensi quale di giudice dei comportamenti deontologicamente rilevanti;
- va, quindi, salvaguardata l'**autonomia e l'indipendenza degli Ordini Circondariali**, sia sotto il profilo del rigetto della prospettiva della creazione di un ordine unico nazionale, del quale siano articolazioni il Consiglio Nazionale e gli Ordini territoriali, in una strutturazione di tipo gerarchico e verticistico che, come detto, si respinge, sia sotto il profilo di indebite ingerenze ministeriali, che si risolvano nell'esercizio di discrezionalità amministrativa in materie riservate all'autonomia del sistema ordinistico;

c) per "assistenza legale" la consulenza legale svolta in funzione del compimento di uno o più atti specifici aventi rilevanza giuridica per l'ordinamento

d) per "ordinamento di categoria", le disposizioni normative che regolano competenze, condizioni, modalità e compensi per l'esercizio della professione di avvocato, notaio e dottore commercialista

Articolo 2 – Esercizio dell'attività di consulenza ed assistenza legale

1. L'esercizio dell'attività di consulenza ed assistenza legale svolta abitualmente, in via professionale e dietro corrispettivo è consentita esclusivamente agli iscritti all'albo degli avvocati, dei notai e dei dottori commercialisti ed è svolta nel rispetto di quanto espressamente previsto dagli ordinamenti di categoria.

2. Essa è altresì consentita da parte di professionisti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo in quanto strettamente funzionale allo svolgimento della loro attività professionale.

3. E' nulla ogni pattuizione avente ad oggetto il pagamento di corrispettivo, in qualunque forma, in favore di soggetti non iscritti all'albo degli avvocati, dei notai e dei dottori commercialisti quale compenso per attività di consulenza ed assistenza legale.

4. La legge determina le ipotesi in cui specifici atti aventi rilevanza giuridica per l'ordinamento sono considerati nulli o annullabili ove compiuti senza assistenza legale, disciplinando le modalità di accertamento e le relative procedure di attestazione.

- occorre ripensare ai **meccanismi elettorali del Consiglio Nazionale Forense e della Cassa di Previdenza**, sia sotto il profilo di regole e modalità di esercizio dell'elettorato attivo, sia sotto il profilo dell'elettorato passivo, con l'obiettivo di garantire una migliore calibratura del rapporto elettivo tra l'Ordine distrettuale e gli Ordini del distretto, ed anche nella direzione di rivedere limiti alla eleggibilità, penalizzanti per le fasce più giovani dell'avvocatura. I sistemi elettivi di tutti gli organismi dell'avvocatura dovranno quindi garantire la massima partecipazione degli aventi diritto al voto, la trasparenza delle operazioni elettorali, il rispetto dei principi della proporzionalità e di tutela delle minoranze, da attuarsi con l'apposizione di limiti alle preferenze esprimibili;
- pertanto dovrà prevedersi che **l'Ordine professionale operi attraverso i seguenti organismi di categoria**: a) Consiglio dell'Ordine territoriale, con funzioni istituzionali, nell'ambito del territorio di pertinenza, previste dalla legge; b) Consiglio nazionale forense, con funzioni istituzionali e di giurisdizione disciplinate dalla legge; c) sindacati e le associazioni costituiti nel rispetto delle norme del codice civile, con le funzioni di tutela e rappresentanza degli interessi anche economici dei professionisti che ad essi aderiscono; d) Congresso Nazionale Forense, assemblea generale dell'Avvocatura italiana, che rappresenta il momento di confluenza di tutte le sue componenti, e, nel rispetto della loro autonomia, e determina gli indirizzi generali dell'Avvocatura, formulando proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini nonché sulle questioni che riguardano la professione forense, ed elegge altresì l'organismo di rappresentanza politica dell'avvocatura; e) Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense;
- dovrà prevedersi la salvaguardia della **giurisdizione domestica** in capo al CNF per la attività di avvocato, con esclusione di qualsiasi ricorso a giudizi di organi esterni all'avvocatura relativamente ai procedimenti disciplinari, pur nell'avvertita esigenza di valutare la creazione di organi distrettuali di esercizio della funzione disciplinare, sia nella prospettiva di alleviare i compiti di Consigli dell'Ordine circondariali, sia in quella di pervenire alla separazione tra organo inquirente ed organo giudicante. Il **procedimento disciplinare** dovrà quindi informarsi ai seguenti principi: a) contestazione degli addebiti; b) diritto di difesa; c) distinzione fra le funzioni istruttorie e giudicanti; d) motivazione delle decisioni e pubblicità del provvedimento;
- dovrà essere salvaguardata la **necessità di evitare ogni confusione tra la professione di avvocato e l'attività d'impresa**, in particolare disciplinando in modo adeguato l'esercizio della professione di avvocato in forma collettiva o associata che garantisca una pluralità di modelli organizzativi, e contemplando anche strutture multidisciplinari con altri professionisti, per rispondere al meglio alle esigenze della clientela e del mercato, ferma restando l'**esclusione di soci di puro capitale**;
- va riaffermata la necessità di **tutelare il rapporto di fiducia tra cliente e avvocato** anche di fronte a interventi legislativi invasivi, come le recenti leggi antiriciclaggio e sulla privacy, peraltro condivisibili nelle loro finalità generali di tutela del cittadino e del bene pubblico.

In considerazione di quanto sopra, il XXVIII^o Congresso Nazionale Forense, dà mandato ai propri organi di rappresentanza, ciascuno secondo le proprie competenze, di adoperarsi affinché sia data attuazione in sede legislativa ai principi sopra esposti.

Dà loro mandato di attivarsi per l'approvazione in via autonoma della riforma dell'Ordinamento Professionale Forense, laddove non dovesse risultare praticabile l'ipotesi sino ad oggi perseguita, di conseguire unitamente all'intero corpo professionale, una riforma complessiva delle professioni, dalla quale far conseguire la riforma dello Statuto dell'Avvocatura.

XXVIII° CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

PRIVACY

MOZIONE

Il XXVIII° Congresso Nazionale Forense, convocato in Milano dal 10 al 13 novembre 2005,

ritenuto

Che con riguardo alla **legge sulla privacy** sono emerse serie perplessità sull'applicabilità della stessa agli avvocati, che hanno motivato la presentazione da parte di esponenti politici di entrambi gli schieramenti di proposte tendenti ad escludere gli avvocati dall'ambito di applicazione della normativa, a fronte delle seguenti considerazioni:

- L'attività di avvocato è attività strumentale al diritto di difesa del cittadino costituzionalmente garantito (art. 24 Cost);
- L'avvocato conosce e necessita di conoscere e utilizzare tutti i dati personali, anche sensibili, del cliente e dei terzi coinvolti, per esercitare l'attività difensiva predetta;
- L'avvocatura è soggetto di giurisdizione al pari della Magistratura ed è destinataria di uno status particolare al fine di evitare interferenze con l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito;
- Della peculiarità e della delicatezza dell'attività forense si è reso conto il legislatore italiano così come il Garante per la Protezione dei dati personali che, con una serie di provvedimenti generali (anche se provvisori ma costantemente reiterati nel tempo), ha sin qui via via esonerato espressamente gli avvocati da diversi obblighi previsti dalla legge in materia di privacy (ad es. l'esonero dalla richiesta di autorizzazione al Garante, l'esonero dalla notificazione, l'esonero dalla informativa al terzo per esigenze difensive, esonero dalla raccolta del consenso del cliente al trattamento per l'attività giudiziale,...);
- La normativa comunitaria consente allo Stato italiano di stabilire le condizioni generali di liceità dei trattamenti dei dati nonché a stabilire "deroghe", oltre a quelle previste nell'art. 8 "purchè siano previste le opportune garanzie..." (e tali possono essere le norme deontologiche che impongono il segreto professionale) e "per motivi di interesse pubblico rilevante" (art. 8 della direttiva Comunitaria 95/46/CE, paragrafo n. 4).

Ribadisce

La necessità di tutelare il rapporto di fiducia tra cliente e avvocato anche di fronte a interventi legislativi invasivi, come quello in esame, peraltro condivisibile nelle loro finalità generali di tutela del cittadino e del bene pubblico.

Dà mandato ai propri organi di rappresentanza, ciascuno secondo le proprie competenze, di adoperarsi affinché sia data attuazione in sede legislativa ai principi sopra esposti e si proceda quindi alla calendarizzazione delle richiamate proposte di legge.

XXVIII° CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

MOZIONE

ANTIRICICLAGGIO

Il XXVIII° Congresso Nazionale Forense, convocato in Milano dal 10 al 13 novembre 2005,

Preso atto

Che con riguardo alla **legge sull'ANTIRICICLAGGIO** sono emerse serie perplessità sull'applicabilità della stessa agli avvocati, che hanno motivato la presentazione di istanze tendenti ad escludere gli avvocati dall'ambito di applicazione della normativa.

In particolare si è espressa netta contrarietà circa l'impatto che tale normativa viene ad avere sul rapporto di fiducia tra cliente e avvocato, sull'obbligo del segreto professionale, sull'essenza stessa dell' "essere" e del "fare" l'avvocato come fino ad oggi concepita.

Si contesta, infatti, che l'obbligo di segnalazione dell'operazione "sospetta" di un cliente costituisce comunque un pericoloso vulnus del segreto professionale, ancorchè tale obbligo di segnalazione non sussista ove le informazioni circa l'operazione sospetta pervengano all'avvocato nel corso o in previsione del giudizio.

Laddove, peraltro, come parrebbe dall'esame della normativa e delle ipotesi di regolamento, l'obbligo di segnalazione investisse soltanto l'attività stragiudiziale, si osserva che per eludere possibili segnalazioni e conseguenti controlli sarebbe sufficiente al malintenzionato rivolgersi ad altro soggetto, non destinatario dell'obbligo, vanificando così la ratio legis, ove non fosse anche contestualmente prevista una riserva legale della consulenza stragiudiziale per gli avvocati, notai e commercialisti, cioè i professionisti tenuti alla segnalazione.

ribadisce

La necessità di tutelare il rapporto di fiducia tra cliente e avvocato anche di fronte a interventi legislativi invasivi, come quello in esame, peraltro condivisibile nelle loro finalità generali di tutela del cittadino e del bene pubblico.

Dà mandato ai propri organi di rappresentanza, ciascuno secondo le proprie competenze, di adoperarsi affinché sia data attuazione in sede legislativa ai principi sopra esposti e si proceda quindi alla espressa esclusione degli avvocati al novero dei professionisti oggetto delle disposizioni normative richiamate.

XXVIII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

MOZIONE

Testo della mozione presentata dall'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e approvata dal Congresso:

L'UNIONE TRIVENETA DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Richiamata la delibera assunta dalla Assemblea dei Presidenti degli Ordini Forensi del Triveneto, tenuta a Verona il 22 gennaio 2004, e con la quale veniva rivolto all'Organismo Unitario dell'Avvocatura e al Consiglio Nazionale Forense l'invito di convocare, d'intesa con le Unioni Distrettuali ed Interdistrettuali degli Ordini Forensi, un incontro con i rappresentanti delle Regioni al fine di concordare e stimolare iniziative che le stesse Regioni avrebbero potuto e potrebbero vieppiù assumere per assicurare un miglioramento delle strutture operative del sistema giustizia a livello regionale o distrettuale;

affermato

che è radicato convincimento dell'Unione Triveneta, in ciò confortata dalla concreta disponibilità al riguardo già manifestata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dalla Regione Veneto, dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, che tali Enti potrebbero mettere a disposizione del sistema risorse di uomini e di mezzi al fine:

- di potenziare i servizi ausiliari della amministrazione della giustizia nell'ambito dei rispettivi comparti territoriali;
- di favorire la informatizzazione dei servizi, percorso imprescindibile per realizzare una modernizzazione dei procedimenti e della funzionalità in genere del servizio giustizia;
- di assicurare una più capillare funzione di monitoraggio del carico degli affari per favorire, in modo razionale, la distribuzione sul territorio di sedi ed uffici giudiziari e le conseguenti idonee sistemazioni logistiche;
- di promuovere l'istituzione di Corti Arbitrali e di Conciliazione regionali o distrettuali, quali strumenti idonei per realizzare una risoluzione alternativa delle controversie in tempi e con costi ragionevoli;
- di favorire la creazione, sotto la diretta responsabilità e direzione didattica e scientifica degli Ordini Forensi, di una scuola unica di praticantato forense (anche con la introduzione di stages presso gli Uffici giudiziari ordinari ovvero quelli della giustizia amministrativa e contabile) e di aggiornamento permanente degli esercenti la professione forense, utilizzando anche le risorse finanziarie che l'Unione Europea espressamente mette a disposizione per lo scopo;
- di concertare con gli Ordini Forensi iniziative e programmi per la diffusione nelle scuole secondarie della conoscenza dei principi fondamentali del diritto e della educazione civica;
- di promuovere, di concerto con gli Ordini Forensi, ogni altra opportuna iniziativa diretta a realizzare, nei territori di competenza, una maggiore efficienza del servizio giustizia e ad assicurare la formazione e l'aggiornamento permanente degli esercenti la professione forense;

ritenuto:

- che gli interventi come sopra auspicati rientrino sicuramente nell'ambito dei poteri, anche di legislazione concorrente, riservati alle Regioni dall'ordinamento ed in particolare dall'art. 117 della Costituzione;
- che, – nel dovuto rispetto della esclusiva competenza dello Stato quanto alla regolamentazione della giurisdizione, delle norme processuali, dell'ordinamento civile e penale, e della giustizia amministrativa e contabile – non vi siano ostacoli normativi che impediscano alle Regioni ogni intervento diretto ad assicurare (con adeguati supporti operativi e finanziari) maggiore efficienza al servizio giustizia, posto che soltanto una giustizia efficiente e tempestiva può concorrere alla realizzazione dello sviluppo economico e della solidarietà sociale, alla rimozione degli squilibri socio-economici, ed a garantire l'effettivo esercizio dei diritti della persona : obiettivi il cui perseguimento l'art. 119 della Costituzione assegna, per l'appunto, agli enti locali ed in particolare alle Regioni;
- che e del pari gli interventi auspicati a supporto della formazione e dell'aggiornamento permanente degli esercenti la professione forense non si pongono in contrasto – anche alla luce dei più recenti insegnamenti della Corte Costituzionale (cfr. sentenze n. 353/2003, n. 319/2005, n. 355/2005 e n. 405/2005) – con le prescrizioni dell'art.117 della Carta Costituzionale, posto che non è nei propositi dell'Unione Triveneta veder istituiti organismi ad appartenenza necessaria che possano o debbano sostituirsi (nei rapporti con l'Ente Regione) agli Ordini forensi (la cui regolamentazione è, come si sa, riservata alla esclusiva potestà legislativa dello Stato) quanto, piuttosto, valorizzando le funzioni ed i poteri degli Ordini, favorire la costituzione di un coordinamento (a partecipazione non obbligatoria) tra Ordini ed ente Regione al fine di conseguire i mezzi, anche finanziari, necessari per realizzare una scuola che assicuri, nell'ambito territoriale di competenza (distretto), una adeguata uniforme ed elevata preparazione professionale la cui esigenza è particolarmente avvertita dalla classe forense

auspica

che l'invito come sopra rivolto all'OUA ed al CNF sia accolto e sia, conseguentemente, convocato d'intesa con le Unioni Distrettuali o interdistrettuali degli Ordini Forensi un incontro con i rappresentanti degli enti Regione al fine di stimolare e concordare le iniziative dirette al miglioramento delle strutture operative del sistema giustizia (nell'ambito territoriale di rispettiva competenza) e ad assicurare la formazione professionale dei giovani aspiranti avvocati e l'aggiornamento permanente degli esercenti la professione forense.

Milano, li 13 novembre 2005

XXVIII^ CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Milano 10 – 13 Novembre 2005

MOZIONE PRESENTATA DAI DELEGATI DI ROMA E DI TUTTO IL DISTRETTO DEL L AZIO

Dopo oltre 35 anni di una normativa coerente con il sistema giuridico ed una copiosissima giurisprudenza sulla materia, con il varo della nuova procedura per il risarcimento dei danni da circolazione stradale si è voluto stravolgere un collaudato e funzionale sistema risarcitorio che garantiva sia i diritti dei cittadini che quelli delle compagnie assicuratrici.

Infatti la legge 990/69 e le successive modifiche, anche considerando le contrastate normative introdotte dalla legge 57/2001 e 273/2002 che già ha fortemente compresso o diritti dei cittadini al giusto risarcimento dei danni, aveva consentito lo sviluppo di un giusto equilibrio con le norme di diritto sostanziale e processuale nel rispetto del contraddittorio e della difesa di tutte le parti.

Le innovazioni oggi introdotte, artt. 138, 141, 145, 149 ed il programmatico 150, oltre ad avere in alcuni casi superato i limiti della delega concessa al governo, stravolgono totalmente il sistema del risarcimento danni, determinando una palese contraddizione tra diritto sostanziale e azione processuale.

Appare infatti evidente come molti istituti del codice di procedura non potranno più essere utilizzati nei casi di applicazione degli artt. 141 e 149, come ad esempio solo per citarne alcuni l'interrogatorio formale, la chiamata in causa ed il foro competente, prevedendo il suddetto art. 149 la citazione diretta della sola compagnia assicuratrice del danneggiato.

Tale provvedimento è solo l'ultimo di una serie di lunghi attacchi, iniziati già nel 2000, tendenti alla compressione dei diritti dei cittadini, i quali non solo si sono visti ridurre l'entità del risarcimento, a fronte di premi assicurativi sempre più elevati, ma si vedono oggi negata la possibilità di far valere i propri diritti mediante l'assistenza di un avvocato.

Tutto ciò, risulta ancor più grave alla luce del dettato costituzionale che garantisce ad ogni cittadino l'inviolabile diritto alla difesa in ogni suo stato, prevedendo altresì il compimento di tale attraverso la figura del professionista forense. Tale diritto è stato da ultimo

confermato dalla Suprema Corte la quale, con la recente sentenza n. 11606/2005, ha ribadito il principio in base al quale il danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, di farsi assistere anche nella fase stragiudiziale da un professionista di sua fiducia ed a ottenere il rimborso delle relative spese non può che valere sia nel caso che la trattazione avvenga con l'istituto assicuratore del responsabile civile, sia nel caso avvenga con l'impresa assicuratrice con la quale è stato concluso il contratto obbligatorio.

In questa vicenda appare inoltre singolare la posizione assunta da alcune associazioni dei consumatori, consorziate tra di loro, le quali pur essendosi in passato dichiarate contrarie all'indennizzo diretto, intravedendo oggi la possibilità di sviluppare i propri interessi attraverso la gestione dei sinistri, si sono fatte strenue promotrici del varo del provvedimento medesimo, con il chiaro scopo di gestire le camere di conciliazione anche in materia di R.C. Auto. Tale operazione consolida il sistema che consente ai soggetti privi di necessari requisiti per lo svolgimento delle attività professionali, di aggirare le norme attraverso la costituzione di associazioni.

Pertanto, con il Decreto Legislativo del 7 settembre 2005, n. 209 e, più precisamente con l'introduzione del cosiddetto risarcimento diretto, i danneggiati saranno lasciati alla mercè delle compagnie senza la possibilità di una adeguata tempestiva tutela legale.

GLI AVVOCATI RIUNITI IN CONGRESSO

Chiedono

l'abrogazione degli artt. 138, 141, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, nel rispetto e in difesa dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione mediante l'emanazione di un nuovo provvedimento legislativo o la sua sostanziale modifica nel rispetto di detti principi. Chiedono, altresì, di partecipare, con i propri giuristi e tecnici, alla redazione delle norme di attuazione ed ai regolamenti del Codice delle Assicurazioni.

XXVIII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

REVISIONE
CIRCOSCRIZIONI

MOZIONE

Il Congresso Nazionale Forense, convocato in Milano, nei giorni 10-13 novembre 2005,

rilevato

- Che l'organizzazione giudiziaria altro non è che la risposta dello Stato-Ordinamento alla domanda di giustizia che proviene dalla collettività;
- Che, quindi la sua articolazione sul territorio deve essere parametrata alla quantità e tipologia di tale domanda in relazione al modello di tutela dei diritti che si intende dare al cittadino;
- Che occorre, perciò, disporre di dati e strumenti atti a misurare tale domanda area per area, con una sorta di marketing territoriale della giustizia che consenta l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali per i vari uffici giudiziari;
- Che occorre, inoltre, valutare l'impatto sul sistema delle recenti novelle processuali, o, ancor meglio, realizzare un complessivo e organico progetto di revisione del processo con l'unificazione dei riti;
- Che, pertanto, appare superficiale, fuorviante e velleitario pensare di procedere alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie in assenza di tali condizioni, su basi apodittiche e aprioristiche, tanto più che, se l'obiettivo è l'efficienza, i dati sinora rilevati dicono che i tribunali minori sono quelli che più facilmente esauriscono i processi entro termini ragionevoli;
- Che tutto ciò è chiaramente emerso da ultimo nel convegno "Giustizia e Territorio", tenutosi a Caltagirone lo scorso 28-29 ottobre;

esprime

ferma contrarietà a che si proceda a soppressioni o accorpamenti di uffici giudiziari prima che siano disponibili dati e metodi attendibili di rilevazione della domanda di giustizia e siano state completate e collaudate le riforme processuali;

invita

il Consiglio Nazionale Forense, l'Organismo Unitario dell'Avvocatura e il Coordinamento del Ordini Forensi Minori a realizzare, d'intesa con gli ordini territoriali, uno studio di analisi della domanda di giustizia in modo da disporre di una prima mappatura che possa fornire la base di una proposta ragionata di distribuzione sul territorio degli uffici.

Milano, 13 novembre 2005

XXVIII° CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

MOZIONE

PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA

Al fine dell'attuazione concreta della previsione statutaria, in forza della quale ogni Ordine circondariale iscritto al Congresso ha l'obbligo morale e giuridico di contribuire a costituire le risorse finanziarie necessarie all'Organismo Unitario per l'attuazione dei deliberati congressuali, per l'esercizio dell'attività continuativa di rappresentanza politica dell'Avvocatura e per il funzionamento dell'ufficio avente sede in Roma, il Congresso

delibera

che, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008, ovvero fino alla data conseguente dall'eventuale approvazione d'una mozione relativa alla modifica dell'art. 4, primo comma, statuente la periodicità di convocazione del Congresso, dello Statuto vigente, la misura della contribuzione che farà carico a ciascun Ordine circondariale iscritto al Congresso Nazionale Forense è stabilita come segue:

- Euro 600,00 (euro seicento) per ogni Ordine che abbia un numero di iscritti all'Albo non superiore a 100.
- Euro 650,00 (euro seicentocinquanta) per ogni cento iscritti, per ogni Ordine che abbia un numero di iscritti all'Albo superiore a 100, ma non superiore a 500.
- Euro 700,00 (euro settecento) per ogni 100 iscritti fino al 500° iscritto, oltre ad Euro 3.000,00 (euro tremila) per ogni ulteriore frazione di 500 iscritti o frazione superiore a 350, per ogni Ordine che abbia un numero di iscritti all'Albo superiore a 500.

La contribuzione è da calcolarsi sul numero degli iscritti all'Albo aventi diritto al voto per l'elezione dei Delegati al Congresso.

Milano, 12 novembre 2005

XXVIII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

DIRETTIVA
SERVIZI

MOZIONE

Il Congresso Nazionale Forense, convocato in Milano dal 10 al 13 novembre 2005,

rilevato

- **Che in questo momento stanno maturando nelle istituzioni dell'Unione Europea provvedimenti e indirizzi tendenti a intervenire sulla disciplina delle professioni con logiche che sembrerebbero volere assimilare le prestazioni intellettuali a una qualunque "locatio operis";**
- **Che, invece, le professioni intellettuali, e quella forense più di altre, costituiscono, rispetto all'impresa e al lavoro, anche autonomo, un "tertium genus" diverso e distinto, con caratteristiche peculiari quali l'indipendenza e l'autonomia del giudizio tecnico, la fedeltà al mandato ricevuto e la neutralità rispetto all'oggetto della prestazione;**
- **Che, peraltro, più che i principi generali dell'indirizzo anzidetto, preoccupa l'atteggiamento esegetico di alcuni gruppi di pressione, che sulla base di esso pretenderebbero di giustificare una "deregulation" selvaggia, che si risolverebbe in danno proprio di quel "mercato" di utenti e consumatori che essi dichiarano di voler agevolare;**

chiede

che l'area delle professioni intellettuali sia esclusa dall'applicazione della direttiva sui servizi, ovvero che per tali professioni, e in particolare per la professione forense, sia prevista una disciplina speciale che salvaguardi esplicitamente le caratteristiche di l'indipendenza e l'autonomia del giudizio tecnico, la fedeltà al mandato ricevuto e la neutralità rispetto all'oggetto della prestazione tipiche della prestazione intellettuale;

da mandato

all'Organismo Unitario dell'Avvocatura e al Consiglio Nazionale Forense di porre in essere ogni opportuna iniziativa per rappresentare tale esigenze nelle sedi europee e in quelle nazionali.

Milano, 13 novembre 2005

XXVIII[^] CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Milano 10 – 13 Novembre 2005

MOZIONE

DELIBERATO sulla CASSA NAZIONALE di PREVIDENZA ed ASSISTENZA FORENSE

IL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

- sentite le relazioni e dopo ampio dibattito;
- rilevato che, con il D.L. 17.10.05 n. 211 (*“Misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica”*) e attraverso l’indiscriminato richiamo all’elenco degli enti pubblici contenuto nella Legge Finanziaria 2005, la Cassa Forense viene sottoposta ad un vero e proprio esproprio delle somme oggetto di riduzione della spesa di bilancio;
- ritenuto che la così finalizzata inclusione della Cassa Forense nel richiamato elenco degli enti pubblici costituisce gravissima violazione dell’autonomia dell’ente, in quanto :
 - la Cassa Forense, pur perseguendo finalità pubblicisticamente rilevanti, non soddisfa bisogni di interesse propriamente generale bensì categoriale;
 - lo stesso Legislatore, con il decreto D.Lgs. n. 509 del 1994, ha inteso coniugare l’autonomia privata degli enti trasformati e la natura pubblica delle attività previdenziali esercitate, senza assoggettarli al potere di ordine o di direttiva da parte della mano pubblica;
 - alla Cassa Forense, come tutti gli enti privatizzati, non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, sicchè le vicende che li riguardano non si riflettono sul bilancio finanziario dello Stato o di altri soggetti pubblici;
 - la Cassa Forense non è un ente pubblico né per qualificazione formale, né per sostanziale trattamento giuridico da parte del vigente diritto positivo e la sua autonomia, lungi dal rappresentare concessione di sorta, è intimamente legata alla sua natura di autentico soggetto privato;
 - la sottrazione di risorse proprie dell’ente, costituite dai risparmi dell’Avvocatura, per destinarle alle finanze dello Stato, rappresenta un illegittimo esproprio, un grave sopruso e un

rilevante pregiudizio per l'equilibrio economico-finanziario della Cassa Forense;

CHIEDE

al Parlamento e al Governo di escludere la Cassa Forense (così come tutte le altre Casse previdenziali aderenti all'A.D.E.P.P.) dall'elenco degli enti pubblici di cui al recente D.L. 17.10.05 n. 211, così rispettando la sua natura ontologicamente privata di ente previdenziale dell'Avvocatura, e

INVITA

Tutti gli organismi dell'Avvocatura a porre in essere ogni azione ed iniziativa a tutela dell'ente previdenziale di categoria.

Milano , 13 novembre 2005

XXVIII[^] CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Milano 10 – 13 Novembre 2005

L'UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI

PROPONE

che il Congresso voglia nominare una Commissione che affronti scientificamente tale problema ed elabori, in tempi brevissimi, una concreta proposta da sottoporre al legislatore, di uno strumento mirato alla unificazione e semplificazione dei riti

Milano, 10/13 novembre 2005